

Per la prosecuzione dell' azienda si sentono le parti

La prosecuzione dell' attività dell' azienda sequestrata si decide nel contraddittorio delle parti. È questa una delle più rilevanti novità della legge 161 del 2017 che riscrive l' articolo 41 del Codice antimafia (Dlgs 159/2011). Dopo l' esecuzione del sequestro di un' impresa nell' ambito di un procedimento di prevenzione antimafia, entro tre mesi (prorogabili a sei) l' amministratore giudiziario deve presentare una relazione con una dettagliata analisi sulla sussistenza di concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell' attività. Deve quindi formulare una proposta: la prosecuzione dell' attività o la liquidazione dell' azienda. Questo, a meno che non si riscontri una condizione irrimediabile di insolvenza per la quale si deve sottoporre l' impresa a procedura fallimentare che,

come stabilito dallo stesso Codice antimafia, non è incompatibile con il procedimento di prevenzione. Nel caso di proposta di prosecuzione, l' amministratore deve allegare un programma contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta e corredarlo con una relazione che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del programma, anche avvalendosi di agevolazioni e misure di sostegno introdotte dall' articolo 41-bis del Codice antimafia. La relazione contenente la proposta (di prosecuzione o di liquidazione) deve essere esaminata dal tribunale in camera di consiglio, della quale devono essere avvisati - pena l' invalidità del successivo provvedimento - il pubblico ministero, i difensori delle parti, l' Agenzia nazionale per i beni confiscati e l' amministratore giudiziario, che saranno sentiti se compaiono. Se il tribunale rileva concrete prospettive di prosecuzione o di ripresa dell' attività di impresa, approva il programma con decreto motivato e impartisce le direttive per la gestione. D' ufficio, o su proposta dell' Agenzia, il tribunale, ai fini della prosecuzione dell' impresa, può impartire le direttive per la sua ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria (articolo 2, comma 1-bis, del decreto legislativo 270/1999). Non è prevista la possibilità di impugnare il provvedimento di



approvazione del programma, che tuttavia si deve sempre considerare modificabile su istanza dell' amministratore o delle parti in relazione al mutare delle condizioni sulle quali si erano basate le precedenti valutazioni. Il programma di prosecuzione così approvato stabilisce quali siano i rapporti pendenti che dovranno essere proseguiti (compresi i rapporti con i dipendenti) e quali debiti anche pregressi possano essere pagati prima dell' instaurarsi del subprocedimento della verifica dei crediti in relazione al requisito della buona fede. Dopo l' approvazione del programma di prosecuzione e in base a esso, l' amministratore giudiziario può accedere ai finanziamenti per la gestione e la valorizzazione delle aziende sequestrate e confiscate, previsti dall' articolo 1, comma 196, della legge 208 del 2015 (legge di Stabilità 2016). I crediti che deriveranno da questi finanziamenti hanno privilegio sugli immobili, sugli impianti e su ogni loro pertinenza, su macchinari e utensili dell' impresa comunque destinati al suo esercizio. © RIPRODUZIONE RISERVATA.